

## PROCEDURE ORGANIZZATIVE COMMISSIONE PARITETICA EBA PAVIA

In conformità all'accordo territoriale del 5 aprile 2019 ed in attuazione del Regolamento da esso approvato,

la Presidenza del CdA EBA Pavia, al fine di garantire la piena funzionalità della Commissione Paritetica fra le OO.AA. e le OO.SS. della Provincia di Pavia (d'ora in poi "Commissione"), e delle sue articolazioni territoriali, individua le seguenti procedure organizzative:

### 1. PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI

Le riunioni della Commissione provinciale sono programmate per il primo ed il terzo venerdì del mese.

Le riunioni della Commissione territoriale presso le sedi di Vigevano sono programmate per il primo ed il terzo giovedì del mese.

Le riunioni della Commissione territoriale presso le sedi di Voghera e Stradella sono programmate per il primo ed il terzo mercoledì del mese.

In assenza di richieste di convocazione pervenute nei termini e con le modalità di cui ai punti 2 e 3, le riunioni non avranno luogo.

Per le riunioni programmate presso le sedi territoriali, la Segreteria EBA inoltrerà per tempo alle associazioni datoriali ospitanti le richieste di convocazione pervenute.

Nell'ipotesi di richieste di consultazioni sindacali per interventi FSBA connotati da una particolare urgenza, accertata la disponibilità dei componenti della Commissione, sarà possibile convocare una riunione straordinaria, in aggiunta alle riunioni programmate e derogando ai termini di presentazione delle richieste di convocazione di cui al punto 4, secondo capoverso .

### 2. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

I componenti della Commissione Paritetica, nell'ipotesi in cui risultassero impossibilitati a prendere parte ad una delle riunioni, potranno delegare in loro sostituzione un rappresentante della O.A./O.S. di cui sono espressione, a condizione che il sostituto abbia la propria firma depositata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia per le conciliazioni in sede sindacale.

### 3. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 c.p.c. IN SEDE SINDACALE

Le richieste per l'espletamento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. in sede sindacale dovranno essere recapitate alla Sede Provinciale EBA con le modalità e gli strumenti individuati dall'articolo 5 del Regolamento della Commissione Paritetica fra le OO.AA. e le OO.SS. della

Provincia di Pavia (d'ora in poi "Regolamento"), utilizzando la modulistica allegata (All. 1 "Richiesta Tentativo di Conciliazione Art. 410 c.p.c."), unitamente all'Informativa Privacy, debitamente firmata dal richiedente (All. 3 "Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679").

La Segreteria EBA, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comunicherà al richiedente e alla controparte data, ora e sede del tentativo di conciliazione.

In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., il verbale di conciliazione, redatto utilizzando l'apposito modello (All. 4 "PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE"), verrà firmato in 6 copie originali (una da consegnare al Lavoratore, una al Datore di lavoro, quattro da conservare presso la sede EBA provinciale) ed eventualmente depositato, a cura della Segreteria di EBA Pavia, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia, per il conseguente deposito presso il Tribunale competente, su richiesta di una delle parti.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., la Commissione di Conciliazione e le Parti sottoscriveranno il "Verbale di mancato accordo" (All. 5), redatto in 3 originali, di cui una da consegnare al Lavoratore, una al Datore di lavoro, ed una da conservare presso la sede EBA provinciale.

#### 4. CONSULTAZIONE SINDACALE PER ACCORDI FSBA

Le richieste di attivazione della procedura di consultazione sindacale per l'accesso alle prestazioni dell'FSBA dovranno essere recapitate alla Sede Provinciale EBA con le modalità e gli strumenti individuati dall'articolo 5 del Regolamento della Commissione Paritetica fra le OO.AA. e le OO.SS. della Provincia di Pavia (d'ora in poi "Regolamento"), utilizzando la modulistica allegata (All. 2 "Richiesta consultazione sindacale FSBA"), unitamente all'Informativa Privacy, debitamente firmata dal richiedente (All. 3 "Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679").

Fatto eccezione per quanto precisato all'ultimo capoverso del punto 1, le richieste di consultazione sindacale dovranno pervenire con almeno 10 giorni d'anticipo rispetto alla prima data utile in programma per la sede prescelta. In caso di invio tardivo, la consultazione sindacale sarà rinviata alla data successiva.

La Segreteria EBA, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, darà conferma al richiedente di data, ora e sede della consultazione sindacale.

Le rappresentanze sindacali dei lavoratori dovranno garantire la presenza di almeno un delegato di bacino.

Il giorno della convocazione, il legale rappresentante aziendale e i componenti della commissione dovranno essere muniti del timbro dell'azienda/organizzazione che rappresentano.

L'accordo FSBA verrà firmato in copie 3 originali: uno verrà depositato presso la Sede EBA provinciale, due copie resteranno all'azienda.

L.c.s.

Pavia, 24.07.2019

**IL PRESIDENTE**  
*f.to Luca Antonio Vizzini*



**IL VICE PRESIDENTE**  
*f.to Carlo Barbieri*

